

REGOLAMENTO (CE) N. 1296/2004 DEL CONSIGLIO**del 12 luglio 2004****che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica socialista del Vietnam**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 dicembre 1992 la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam hanno siglato un accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ⁽¹⁾, che è stato approvato con la decisione 96/477/CE ⁽²⁾. Tale accordo è stato modificato da ultimo mediante scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, siglato il 15 febbraio 2003 e applicato su base provvisoria dal 10 settembre 2003 ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 9 di tale accordo, alcuni limiti quantitativi possono essere trasferiti all'anno successivo, se non sono stati utilizzati nell'anno in corso.
- (3) Alla luce dell'aumento dei contingenti previsto dallo scambio di lettere del 15 febbraio 2003, il 10 settembre 2003 la Repubblica socialista del Vietnam

ha chiesto di trasferire le quantità inutilizzate nell'anno contingentale 2003 ai limiti quantitativi dell'anno contingentale 2004.

- (4) Poiché gli operatori vietnamiti e della Comunità hanno potuto beneficiare soltanto parzialmente dell'aumento dei contingenti per il 2003, è opportuno trasferire le parti inutilizzate di tali quantità aggiuntive ai livelli contingentali del 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004 trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica socialista del Vietnam, ai sensi dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT

⁽¹⁾ GU L 410 del 31.12.1992, pag. 279.

⁽²⁾ GU L 199 dell'8.8.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 152 del 20.6.2003, pag. 41.

ALLEGATO

690 Vietnam					Adeguamento Trasferimenti di quantità inutilizzate dall'anno contingen- tale 2003		
Gruppo	Categ.	Unità	Limite 2004	Limite 2004 derivante dall'ap- plicazione delle normali flessibi- lità	Quantità inutilizzate del 2003	% dell'aumento totale dei con- tingenti per il 2003	Nuovo limite adeguato per il 2004
IB	4	pezzi	16 531 000	17 870 677	2 722 278	55,7 %	20 592 955
IB	5	pezzi	5 482 000	5 926 263	1 621 000	100,0 %	7 547 263
IB	6	pezzi	8 435 000	9 400 125	136 893	5,5 %	9 537 018
IB	7	pezzi	4 638 000	5 013 739	1 372 000	100,0 %	6 385 739
IB	8	pezzi	21 929 000	22 674 787	6 482 000	100,0 %	29 156 787
IIB	15	pezzi	944 000	956 190	260 435	76,4 %	1 216 625
IIB	18	kg	1 593 000	1 662 790	535 000	100,0 %	2 197 790
IIB	26	pezzi	2 069 000	2 159 580	696 000	100,0 %	2 855 580
IIB	28	pezzi	6 391 000	6 670 860	2 147 000	100,0 %	8 817 860
IIB	29	pezzi	669 000	696 510	249 000	100,0 %	945 510
IIB	31	pezzi	7 873 000	8 057 050	3 055 000	100,0 %	11 112 050
IIB	68	kg	773 000	783 440	257 000	100,0 %	1 040 440
IIB	73	pezzi	1 871 000	1 954 510	606 000	100,0 %	2 560 510
IIB	76	kg	2 034 000	2 087 020	392 825	59,5 %	2 479 845
IIB	78	kg	2 024 000	2 118 500	598 000	100,0 %	2 716 500
IIB	83	kg	674 000	705 430	200 000	100,0 %	905 430
IIIA	35	kg	1 082 000	1 130 370	350 000	100,0 %	1 480 370
IIIA	41	kg	1 311 000	1 328 860	244 882	57,2 %	1 573 742
IIIB	97	kg	366 000	370 970	91 681	75,8 %	462 651
V	161	kg	409 000	426 920	138 000	100,0 %	564 920